

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>		
97/C 221/01	Atto del Consiglio, del 19 giugno 1997, che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti	1
97/C 221/02	Atto del Consiglio, del 19 giugno 1997, che stabilisce il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ...	11
97/C 221/03	Risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi	23

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

ATTO DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1997

che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti

(97/C 221/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3,

vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (la convenzione Europol) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3,

considerando che l'Europol, i membri dei suoi organi, i suoi vicedirettori e agenti godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in base ad un protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri,

HA DECISO di elaborare il protocollo il cui testo figura nell'allegato, firmato in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea,

RACCOMANDA l'adozione di detto protocollo da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DE BOER

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 1.

PROTOCOLLO

che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e degli agenti

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio del 19 giugno 1997,

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1 della convenzione, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), l'Europol, i membri dei suoi organi, i suoi vicedirettori ed agenti godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti, secondo il presente protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «convenzione», la convenzione, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol);
- b) «Europol», l'Ufficio europeo di polizia;
- c) «organi di Europol», il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 della convenzione, il controllore finanziario di cui all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione e il comitato finanziario di cui all'articolo 35, paragrafo 8 della convenzione;
- d) «consiglio di amministrazione», il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 della convenzione;
- e) «direttore», il direttore dell'Europol di cui all'articolo 29 della convenzione;
- f) «personale», il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol di cui all'articolo 30 della convenzione, con l'esclusione del personale assunto localmente di cui all'articolo 3 dello statuto del personale;
- g) «archivi di Europol», tutti i records, corrispondenza, documenti, manoscritti, dati di computer e di media, fotografie, film, registrazioni video e di suoni appartenenti o in possesso di Europol o di un membro del suo personale, ed ogni altro materiale analogo che, a parere unanime del direttore e del consiglio di amministrazione, sia parte degli archivi di Europol.

*Articolo 2***Immunità giurisdizionale e immunità da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, e da qualsiasi altra forma di violazione**

1. Europol gode dell'immunità giurisdizionale per la responsabilità, di cui all'articolo 38, paragrafo 1 della convenzione, rispetto al trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto.
2. I beni, i fondi e gli averi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri o dalla persona che li detenga, sono esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di violazione.

*Articolo 3***Inviolabilità degli archivi**

Gli archivi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri e dalla persona che li detenga, sono inviolabili.

*Articolo 4***Esenzione da imposte e dazi**

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, Europol, i suoi averi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. Europol è esente dalle imposte e dai dazi compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, acquisiti per suo uso ufficiale, e che comportino spese considerevoli. L'esenzione può essere concessa mediante un rimborso.

3. I beni acquistati a norma del presente articolo in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito se non secondo le condizioni convenute con lo Stato membro che ha concesso l'esenzione.

4. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte e diritti che costituiscono remunerazione di servizi specifici.

Articolo 5

Esenzione delle attività finanziarie da restrizioni

Senza essere soggetto a controlli di carattere finanziario, regolamenti, obblighi di segnalazione rispetto a operazioni finanziarie ovvero moratorie di alcun tipo, Europol può liberamente:

- a) acquistare qualsiasi valuta per il tramite di canali autorizzati, detenerla o disporre della stessa;
- b) gestire conti in qualsiasi valuta.

Articolo 6

Agevolazioni e immunità in materia di comunicazioni

1. Gli Stati membri consentono ad Europol di comunicare liberamente e senza doversi munire di speciale autorizzazione, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggono il diritto di Europol ad agire in tal senso. Europol ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficiano degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.

2. Europol, nella misura compatibile con la convenzione internazionale sulle telecomunicazioni del 6 novembre 1982, beneficia per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri ad organizzazioni internazionali o governi, comprese le rappresentanze diplomatiche di questi ultimi, in ordine a priorità alle comunicazioni via posta, cablogrammi, telegrammi, telex, radiogrammi, comunicazioni televisive, telefoniche, via telefax, satellite o altri mezzi di comunicazioni.

Articolo 7

Ingresso, soggiorno e partenza

Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza delle persone di cui all'articolo 8 allo scopo di condurre affari ufficiali. Ciò non impedisce la richiesta di ragionevoli prove al fine di stabilire

che le persone che invocano il trattamento previsto a norma di tale articolo rientrano nelle categorie descritte nell'articolo 8.

Articolo 8

Privilegi e immunità del personale di Europol

1. I membri del personale di Europol godono delle immunità seguenti:

- a) fatto salvo l'articolo 32 e, per quanto applicabile, l'articolo 40, paragrafo 3 della convenzione, immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando abbiano cessato di essere membri di un organo di Europol o membri del personale di Europol;
- b) inviolabilità di tutti i documenti ufficiali e di altro materiale ufficiale.

2. I membri del personale di Europol, i cui salari ed emolumenti sono soggetti a un'imposta a profitto di Europol come indicato all'articolo 10, godono dell'esenzione dalle imposte sui redditi professionali per quanto attiene agli stipendi ed emolumenti versati da Europol. Tuttavia si potrà tener conto di tali stipendi ed emolumenti nel valutare l'ammontare delle imposte applicabili ai redditi da altre fonti. Il presente paragrafo non si applica a pensioni e vitalizi versati al personale in quiescenza dell'Europol ed alle persone a loro carico.

3. Si applicano ai membri del personale di Europol le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 9

Deroghe alle immunità

L'immunità delle persone di cui all'articolo 8 non si estende all'azione civile di terzi per danni, compresi le lesioni personali o il decesso derivanti da un incidente stradale causato da tali persone.

Articolo 10

Disposizioni fiscali

1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite da Europol ed approvate dal consiglio di amministrazione, i membri del personale di Europol assunti per un periodo minimo di un anno sono soggetti, a profitto di quest'ul-

timo, ad un'imposta sugli stipendi ed emolumenti dallo stesso versati.

2. Nomi e indirizzi dei membri del personale di Europol di cui al presente articolo, nonché del personale con contratto di lavoro presso Europol, sono comunicati ogni anno agli Stati membri. Europol rilascia annualmente a ciascuno di essi un certificato per l'anno in questione indicante l'importo totale, lordo e netto, delle retribuzioni di qualsiasi tipo corrisposte da Europol stesso ogni anno, i particolari e la natura dei pagamenti e l'importo delle ritenute alla fonte.

3. Il presente articolo non si applica a pensioni e vitalizi al personale in quiescenza di Europol ed alle persone a loro carico.

Articolo 11

Protezione del personale

Gli Stati membri, su eventuale richiesta del direttore, prendono tutte le misure logicamente adatte secondo le normative nazionali per garantire la necessaria sicurezza e protezione delle persone oggetto del presente protocollo che siano in pericolo a motivo delle funzioni esercitate presso Europol.

Articolo 12

Sospensione delle immunità

1. I privilegi e le immunità previsti dal presente protocollo sono concessi non per beneficio personale, ma nell'interesse di Europol. È dovere di Europol e di tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità osservare, per tutti gli altri aspetti, le leggi ed i regolamenti degli Stati membri.

2. Il direttore ha l'obbligo di sospendere le immunità di Europol o di qualsiasi membro del personale di Europol qualora esse impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando tali immunità possano essere sospese senza pregiudicare gli interessi di Europol. Nei confronti del direttore, del controllore finanziario e del comitato finanziario, il consiglio d'amministrazione ha un obbligo analogo. Nei confronti dei membri del consiglio d'amministrazione la sospensione dell'immunità spetta ai rispettivi Stati membri.

3. Qualora sia sospesa l'immunità dell'Europol di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le perquisizioni e i sequestri ordinati dalle autorità giudiziarie degli Stati membri sono effettuati in presenza del direttore o di una persona da questi incaricata, secondo le norme di riservatezza specificate nella convenzione o da essa derivanti.

4. L'Europol coopera in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia ed evita ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi in base alle disposizioni del presente protocollo.

5. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso di un privilegio o di un'immunità conferiti dal presente protocollo, l'organo responsabile della sospensione dell'immunità a norma del paragrafo 2 consulta, su richiesta, le autorità competenti al fine di accertare se tale abuso si è verificato. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la questione è risolta secondo la procedura stabilita all'articolo 13.

Articolo 13

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie concernenti il rifiuto di sospendere un'immunità di Europol o di una persona che, a causa della sua posizione ufficiale, goda dell'immunità a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, sono discusse dal Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea per giungere ad una soluzione.

2. Qualora le controversie non siano risolte, il Consiglio decide all'unanimità in merito alle modalità per la loro risoluzione.

Articolo 14

Riserve

Il presente protocollo non può essere oggetto di riserve.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo è soggetto all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro, che sia membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, il quale ottempererà per ultimo a detta formalità.

*Articolo 16***Adesione**

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
3. Il testo del presente protocollo stabilito dal Consiglio dell'Unione europea nella lingua dello Stato membro che vi aderisce fa fede.
4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del protocollo se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere di detto periodo di novanta giorni.

*Articolo 17***Valutazione**

1. Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, il protocollo medesimo è oggetto di valutazione con la supervisione del consiglio di amministrazione.
2. L'immunità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è concessa unicamente per gli atti ufficiali che richiedono di essere compiuti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione nella versione firmata il 22 luglio 1995. Anteriormente a qualsiasi modifica o ampliamento delle funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione si tiene una valutazione, a norma del

paragrafo 1, in particolare rispetto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 13.

*Articolo 18***Modifiche**

1. Le modifiche del presente protocollo possono essere proposte da qualsiasi Stato membro, Alta Parte Contraente. Ogni proposta di modifica va inviata al depositario che la trasmette al Consiglio.
2. Le modifiche sono stabilite all'unanimità dal Consiglio, il quale ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Una volta stabilite, le modifiche entrano in vigore in base alle disposizioni dell'articolo 15.
4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.

*Articolo 19***Depositario**

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea svolge le funzioni di depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni concernenti il presente protocollo.

EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το παρόν πρωτόκολλο.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-síithe a lámh leis an bPrótacal seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Protocolo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar único, en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende juni nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαεννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Done at Brussels, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-seven, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, il diciannove giugno millenovecentonovantasette, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.


Gedaan te Brussel, de negentiende juni negentienhonderd zevenennegentig, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Junho de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdat i Bryssel den nittonde juni nittonhundra nittoniosju i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, och detta original skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien




For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française




Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland




Per il governo della Repubblica italiana




Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg




Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Regierung der Republik Österreich




Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



ATTO DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1997

che stabilisce il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

(97/C 221/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c),

considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea, gli Stati membri considerano la lotta contro la criminalità che pregiudica gli interessi finanziari delle Comunità europee una questione di interesse comune che rientra nella cooperazione istituita dal titolo VI del trattato;

considerando che il Consiglio, con atto del 26 luglio 1995 ⁽¹⁾, ha stabilito quale primo dispositivo la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, che riguarda più in particolare la lotta contro le frodi che ledono tali interessi;

considerando che il Consiglio, con l'atto del 27 settembre 1996 ⁽²⁾, ha stabilito, come seconda fase, un protocollo alla convenzione che riguarda segnatamente la lotta contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari e che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

considerando che occorre completare ulteriormente la convenzione con un secondo protocollo che riguarda segnatamente la responsabilità delle persone giuridiche, la confisca e il riciclaggio di denaro nonché la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e della protezione dei dati personali ad essi connessi,

DECIDE che è stabilito il secondo protocollo il cui testo in allegato, firmato in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione;

NE RACCOMANDA l'adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DE BOER

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. C 313 del 23. 10. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

SECONDO PROTOCOLLO

della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione del 19 giugno 1997,

DESIDEROSE di far sì che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

RICONOSCENDO l'importanza della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 nella lotta contro la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunità;

RICONOSCENDO l'importanza del protocollo della suddetta convenzione, adottato il 27 settembre 1996, nella lotta contro la corruzione che lede o può ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

CONSAPEVOLI del fatto che gli interessi finanziari delle Comunità europee possono essere lesi o minacciati da atti compiuti per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite;

CONVINTE dell'esigenza di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per prevedere la responsabilità delle persone giuridiche nei casi di frode o corruzione attiva e riciclaggio di denaro compiuti per un loro beneficio, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

CONVINTE inoltre della necessità di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per perseguire il riciclaggio dei proventi di atti di frode o corruzione che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee e permettere la confisca dei proventi di tali atti di frode o corruzione;

CONVINTE della necessità di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali al fine di impedire il rifiuto dell'assistenza reciproca unicamente perché i reati contemplati dal presente protocollo riguardano o sono considerati reati in materia di tasse o di dazi doganali;

RILEVANDO che la cooperazione tra gli Stati membri è già contemplata dalla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, ma che è necessaria altresì, fatti salvi gli obblighi risultanti dalla normativa comunitaria, l'adozione di disposizioni appropriate affinché la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione garantisca un'azione efficace contro la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro ad esse connesso, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee, compreso lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

CONSIDERANDO che, al fine di incoraggiare e facilitare lo scambio di informazioni, è necessario garantire una protezione adeguata dei dati personali;

CONSIDERANDO che lo scambio di informazioni non dovrebbe ostacolare le indagini in corso e che è pertanto necessario prevedere la tutela del segreto istruttorio;

CONSIDERANDO che occorre elaborare disposizioni appropriate sulla competenza della Corte di giustizia;

CONSIDERANDO infine che è opportuno rendere applicabili le disposizioni pertinenti della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, a taluni atti contemplati dal presente protocollo,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «convenzione», la convenzione stipulata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il 26 luglio 1995 ⁽¹⁾;
- b) «frode», le condotte descritte all'articolo 1 della convenzione;
- c) — «corruzione passiva», le condotte di cui all'articolo 2 del protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'unione europea il 27 settembre 1996 ⁽²⁾;
— «corruzione attiva», le condotte di cui all'articolo 3 dello stesso protocollo;
- d) «persona giuridica», qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
- e) «riciclaggio di denaro», la condotta definita nel terzo trattino dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio 91/308/CEE, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ⁽³⁾, in relazione ai proventi della frode, almeno nei casi gravi, e della corruzione attiva o passiva.

Articolo 2

Riciclaggio di denaro

Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché il riciclaggio di denaro costituisca illecito penale.

Articolo 3

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga un posto dominante in seno alla persona giuridica, basati

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. C 313 del 23. 10. 1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

— sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o

— sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o

— sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica,

nonché della complicità, dell'istigazione a commettere tale frode, corruzione attiva o riciclaggio di denaro o del tentativo di commettere tale frode.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di una frode, di un atto di corruzione attiva o di riciclaggio di denaro a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche, che siano autori, istigatori o complici della frode, della corruzione attiva o del riciclaggio di denaro.

Articolo 4

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includono sanzioni pecuniarie o di natura penale o amministrativa e possono includere altre sanzioni, tra cui:

- a) misure di esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;
- b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché una persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni o di misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5

Confisca

Ciascuno Stato membro adotta le misure che gli consentono il sequestro e, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, la confisca o la privazione degli strumenti e proventi della frode, della corruzione attiva o passiva e del rici-

claggio di denaro o di proprietà del valore corrispondente a tali proventi. Gli strumenti o proventi o altre proprietà sequestrati o confiscati sono utilizzati dallo Stato membro in questione in conformità della sua legislazione nazionale.

Articolo 6

Reati in materia di tasse o di dazi doganali

Uno Stato membro non può rifiutare l'assistenza giudiziaria per quanto riguarda la frode, la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro per il solo fatto che si tratti di un reato in materia di tasse o di dazi doganali, o sia considerato tale.

Articolo 7

Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano reciprocamente nel settore della lotta contro la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro.

A tal fine, la Commissione presta l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti possono aver bisogno per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con la Commissione elementi di informazione per facilitare l'accertamento dei fatti e garantire un'azione efficace contro la frode, la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, per ogni caso specifico, delle esigenze del segreto istruttorio e della protezione dei dati. A tal fine uno Stato membro, quando fornisce informazioni alla Commissione, può stabilire condizioni specifiche per il loro uso da parte della Commissione o di un altro Stato membro cui tali informazioni possono essere comunicate.

Articolo 8

Responsabilità della Commissione in materia di protezione dei dati

La Commissione assicura che, nell'ambito dello scambio di informazioni previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, venga osservato, in materia di trattamento dei dati personali, un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

Articolo 9

Pubblicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati

Le disposizioni adottate concernenti gli obblighi derivanti dall'articolo 8 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Trasferimento dei dati ad altri Stati membri e paesi terzi

1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione può trasferire a qualsiasi altro Stato membro dati personali ottenuti da uno Stato membro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 7. La Commissione informa lo Stato membro che ha fornito le informazioni della sua intenzione di procedere ad un siffatto trasferimento.

2. Alle stesse condizioni la Commissione può trasferire a qualsiasi Stato terzo dati personali ottenuti da uno Stato membro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 7, purché lo Stato membro che ha fornito le informazioni si sia dichiarato d'accordo in merito a detto trasferimento.

Articolo 11

Autorità di controllo

Un'autorità designata o istituita al fine di esercitare le funzioni di controllo indipendente della protezione dei dati personali detenuti dalla Commissione nell'ambito delle sue funzioni ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea è competente a esercitare le stesse funzioni per quanto riguarda i dati personali detenuti dalla Commissione conformemente al presente protocollo.

Articolo 12

Rapporto con la convenzione

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5 e 6 della convenzione si applicano anche alle condotte di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

2. Al presente protocollo si applicano altresì le seguenti disposizioni della convenzione:

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

- l'articolo 4, fermo restando che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo;
- l'articolo 7, fermo restando che il principio «ne bis in idem» si applica anche alle persone giuridiche e che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo;
- l'articolo 9;
- l'articolo 10.

Articolo 13

Corte di giustizia

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia può essere adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia relativa all'applicazione dell'articolo 2, in relazione all'articolo 1, lettera e) e degli articoli 7, 8, 10 e 12, paragrafo 2, quarto trattino del presente protocollo, tra uno o più Stati membri e la Commissione che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, può essere sottoposta alla Corte di giustizia, trascorso un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui una delle parti ha comunicato all'altra l'esistenza di una controversia.

3. Il protocollo concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 29 novembre 1996⁽¹⁾, si applica al presente protocollo, fermo restando che una dichiarazione fatta da uno Stato membro conformemente all'articolo 2 di detto protocollo è valida anche per il presente protocollo a meno che lo Stato membro interessato faccia una dichiarazione in senso contrario all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo.

Articolo 14

Responsabilità extracontrattuale

Ai fini del presente protocollo la responsabilità extracontrattuale della Comunità è disciplinata dall'articolo 215, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea. È applicabile l'articolo 178 del medesimo trattato.

Articolo 15

Controllo giurisdizionale

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti da qualsiasi persona fisica o giuridica contro le decisioni della Commissione prese nei suoi confronti o contro le decisioni che la riguardano direttamente ed individualmente, in violazione dell'articolo 8 o di qualsiasi disposizione adottata in applicazione del suddetto articolo ovvero per sviamento di potere.

2. L'articolo 168A, paragrafi 1 e 2, l'articolo 173, quinto comma, l'articolo 174, primo comma, l'articolo 176, primo e secondo comma, gli articoli 185 e 186 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché lo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo è sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea al momento dell'adozione dell'atto che stabilisce il protocollo, che procede per ultimo a detta formalità. Tuttavia, se la convenzione non è entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.

4. L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 è tuttavia sospesa se e finché la pertinente istituzione delle Comunità europee non ha assolto l'obbligo di pubblicazione delle

⁽¹⁾ GU n. C 151 del 20. 5. 1997, pag. 1.

disposizioni sulla protezione dei dati di cui all'articolo 9 ovvero se non sono soddisfatti i termini di cui all'articolo 11 relativi all'autorità di controllo.

Articolo 17

Adesione di nuovi Stati membri

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
4. Il presente protocollo entra in vigore, nei confronti di ogni Stato che vi aderisca, novanta giorni dopo il deposito dello strumento d'adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non è ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

Articolo 18

Riserve

1. Ciascuno Stato membro può riservarsi il diritto di considerare illecito penale il riciclaggio in relazione ai proventi dei reati di corruzione attiva e passiva solo nei casi gravi di corruzione attiva e passiva. Lo Stato mem-

bro che formuli una siffatta riserva informa il depositario all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2, fornendo dettagli sulla portata della riserva. Tale riserva è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica e può essere rinnovata una volta per altri cinque anni.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2, la Repubblica d'Austria può dichiarare di non essere vincolata dagli articoli 3 e 4. Tale dichiarazione cessa di avere effetto dopo cinque anni dalla data di adozione dell'atto che istituisce il presente protocollo.

3. Non sono ammesse altre riserve ad eccezione di quelle previste all'articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

Articolo 19

Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφωντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το παρόν πρωτόκολλο.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente protocolo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TILL BEVIS HÄRPÅ har de befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar único, en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende juni nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαεννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Done at Brussels, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-seven, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, il diciannove giugno millenovecentonovantasette, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.


Gedaan te Brussel, de negentiende juni negentienhonderd zevenennegentig, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Junho de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.


Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalil, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdat i Bryssel den nittonde juni nittonhundra nittoniosju i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, och detta original skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien




For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland




Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España




Pour le gouvernement de la République française



Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland




Per il governo della Repubblica italiana



Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg




Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Regierung der Republik Österreich




Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Dichiarazione comune relativa all'articolo 13, paragrafo 2

Gli Stati membri dichiarano che il riferimento all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 7 del protocollo si applica solo alla cooperazione tra la Commissione da un lato e gli Stati membri dall'altro e lascia impregiudicata la discrezionalità degli Stati membri nel fornire informazioni nel corso delle indagini giudiziarie.

Commissione — Dichiarazione relativa all'articolo 7

La Commissione accetta le funzioni conferitele dall'articolo 7 del secondo protocollo addizionale della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1997

sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi

(97/C 221/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1,

considerando che, ai sensi dell'articolo K.1, punto 3, lettere a), b) e c) del trattato, le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri e la lotta contro l'immigrazione e il soggiorno irregolari di tali cittadini nel territorio degli Stati membri costituiscono questioni di interesse comune;

considerando che, ai sensi dell'articolo K.1, punto 1 del trattato, la politica in materia di asilo deve essere considerata dagli Stati membri una questione di interesse comune;

considerando che si verifica che minori di paesi terzi entrano e soggiornano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta per essi responsabile e senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie a tal fine;

considerando che i minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, possono essere vittime di persone che organizzano l'immigrazione clandestina e che è importante per gli Stati membri cooperare nella lotta contro tale forma di aiuto all'immigrazione clandestina;

considerando che i minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, si trovano generalmente in una situazione particolarmente delicata, che richiede tutela e cure speciali;

considerando che il riconoscimento della delicata situazione dei minori non accompagnati nel territorio degli Stati membri giustifica l'adozione di principi comuni per la gestione di tali situazioni;

considerando che, conformemente all'articolo K.2, paragrafo 1 del trattato, la presente risoluzione lascia impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del novembre 1950;

considerando che, la presente risoluzione lascia impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 2 di detta convenzione, le Parti contraenti sono tenute a rispettare senza discriminazioni i diritti enunciati nella convenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 3 di detta convenzione, in tutte le misure concernenti i fanciulli l'interesse superiore degli stessi deve costituire una considerazione preminente;

considerando che l'articolo 22 di detta convenzione mira a proteggere e assistere il minore che chiede lo status di rifugiato o è considerato tale;

considerando che è estremamente importante che gli Stati membri, fedeli alla loro comune tradizione umanitaria e rispettosi delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, offrano un'adeguata protezione ai rifugiati;

considerando che il 20 giugno 1995 il Consiglio ha adottato una risoluzione sulle garanzie minime per le procedure di asilo⁽¹⁾;

considerando che la presente risoluzione lascia impregiudicata la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, conclusa a Strasburgo il 28 gennaio 1981;

considerando che la presenza irregolare nel territorio degli Stati membri di minori non accompagnati che non sono considerati rifugiati deve avere carattere provvisorio, per cui gli Stati membri si sforzano di collaborare tra di loro e con i paesi terzi di origine per ricondurre il minore nel suo paese d'origine o in un paese terzo disposto ad accettarlo senza alcun rischio per la sua sicurezza, per rintracciare, ogniqualvolta è possibile, le persone che ne sono responsabili e per ricongiungere il minore con esse;

considerando che l'applicazione dei suddetti principi non dovrebbe ostare all'applicazione delle norme nazionali riguardanti l'ordine pubblico, la sanità o la sicurezza pubblica,

⁽¹⁾ GU n. C 274 del 19. 9. 1996, pag. 13.

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

Articolo 1

Campo d'applicazione e obiettivi

1. La presente risoluzione si applica ai cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile.

La presente risoluzione è parimenti applicabile ai minori, cittadini di paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri.

Le persone contemplate al primo e secondo comma sono in appresso denominate «minori non accompagnati».

2. La presente risoluzione non concerne i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, né i cittadini di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, né i loro familiari — di qualunque nazionalità essi siano — laddove vengano esercitati i diritti alla libera circolazione in applicazione rispettivamente del trattato che istituisce la Comunità europea o dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Obiettivo della presente risoluzione è stabilire orientamenti per il trattamento di tali minori non accompagnati riguardo a questioni quali le condizioni di accoglienza, soggiorno e rimpatrio e, per i richiedenti asilo, al disbrigo delle procedure applicabili.

4. La presente risoluzione lascia impregiudicate eventuali disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.

5. I seguenti orientamenti sono comunicati alle autorità competenti, responsabili per le materie oggetto della presente risoluzione, che devono tenerne conto nella propria azione. L'applicazione degli orientamenti deve essere esente da qualsiasi forma di discriminazione.

Articolo 2

Ammissione

1. Conformemente alle loro legislazioni e prassi nazionali, gli Stati membri possono rifiutare l'ammissione alla frontiera ai minori non accompagnati, segnatamente a

quelli sprovvisti dei documenti e delle autorizzazioni necessari a tal fine. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo si applica tuttavia la risoluzione sulle garanzie minime per le procedure di asilo, segnatamente i principi enunciati ai paragrafi 23, 24 e 25.

2. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero prendere, in conformità della loro legislazione nazionale, le misure appropriate per impedire l'ingresso illegale dei minori non accompagnati e dovrebbero collaborare tra loro per impedire che minori non accompagnati entrino e soggiornino irregolarmente nel loro territorio.

3. I minori non accompagnati che, a norma delle disposizioni nazionali, devono sostare alla frontiera fino a quando sia presa una decisione in merito all'ammissione nel territorio nazionale, o una decisione in merito al loro rimpatrio, dovrebbero ricevere l'aiuto e il sostegno materiali necessari a soddisfare i loro bisogni elementari, quali vitto, sistemazione adatta alla loro età, attrezzature sanitarie e assistenza medica.

Articolo 3

Garanzie minime per tutti i minori non accompagnati

1. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di stabilire l'identità di un minore il più rapidamente possibile dopo il suo arrivo, come pure il fatto che non è accompagnato. Le informazioni sulla identità e situazione di un minore possono essere ottenute in vari modi, in particolare attraverso un adeguato colloquio con l'interessato, che deve aver luogo al più presto e in modo adatto alla sua età.

Le informazioni ottenute devono essere adeguatamente registrate. Nella richiesta, raccolta, trasmissione e archiviazione delle informazioni ottenute si deve dar prova di grande cura e riservatezza, in particolare nel caso di richiedenti asilo, al fine di proteggere tanto i minori quanto i loro familiari. In particolare, queste prime informazioni possono aumentare le prospettive di ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel paese d'origine o in un paese terzo.

2. I minori non accompagnati, indipendentemente dal loro status giuridico, dovrebbero aver diritto alla protezione e alle cure elementari necessarie, in conformità del diritto interno dello Stato membro in questione.

3. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, ai fini del ricongiungimento, per rintracciare il più rapidamente possibile i familiari di un minore non accompagnato o per individuare il domicilio di detti familiari, indipendentemente dal loro status giuridico e senza previo esame della fondatezza di un'eventuale domanda di soggiorno.

I minori non accompagnati possono anche essere incoraggiati e aiutati a prendere contatto con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), con organizzazioni nazionali della Croce Rossa o altre organizzazioni per rintracciare i loro familiari. Soprattutto nel caso di richiedenti asilo, in tutti i contatti presi in tal senso si dovrebbe garantire la debita riservatezza al fine di proteggere sia il minore sia i suoi familiari.

4. Ai fini dell'applicazione della presente risoluzione gli Stati membri dovrebbero aver cura di fornire il più rapidamente possibile ai minori la necessaria rappresentanza tramite:

- a) una tutela legale, o
- b) un organismo (nazionale) incaricato della cura e del benessere dei minori, o
- c) altra forma adeguata di rappresentanza.

5. Qualora ad un minore non accompagnato venga assegnato un tutore, questi dovrebbe provvedere in conformità della legislazione nazionale, affinché le esigenze, per esempio giuridiche, sociali, mediche o psicologiche, del minore siano debitamente soddisfatte.

6. Qualora si presuma che un minore non accompagnato in età scolare protrarrà la sua permanenza nello Stato membro, egli dovrebbe avere accesso alle strutture generali della pubblica istruzione alla stessa stregua dei cittadini dello Stato membro ospitante; in alternativa, dovrebbero essergli offerte speciali e appropriate opportunità di istruzione.

7. I minori non accompagnati dovrebbero ricevere le cure mediche appropriate per far fronte ad esigenze immediate. Un'assistenza speciale, medica o di altro tipo, dovrebbe essere fornita ai minori che sono stati vittime di qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o maltrattamenti, tortura o qualsiasi altra forma di pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, oppure di conflitti armati.

Articolo 4

Procedura d'asilo

1. Ogni minore non accompagnato dovrebbe avere il diritto di chiedere asilo. Tuttavia, gli Stati membri possono riservarsi di stabilire che un minore al di sotto di una certa età, determinata dallo Stato membro in questione, non può chiedere asilo finché non fruisce dell'assistenza di un tutore legale oppure di un rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati.

2. Date le particolari esigenze dei minori e la loro delicata situazione, gli Stati membri dovrebbero trattare con procedura d'urgenza le domande di asilo dei minori non accompagnati.

3. a) In linea di massima, il richiedente asilo non accompagnato che sostiene di essere un minore deve addurre le prove della sua età.

b) Qualora non si disponga di tali prove o persistano fondati dubbi in proposito, gli Stati membri possono valutare l'età del richiedente asilo. La valutazione dell'età dovrebbe essere oggettiva. A tal fine gli Stati membri possono sottoporre il minore — con il consenso del minore stesso, di un suo rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati — a un test medico ai fini della determinazione dell'età, effettuato da personale medico qualificato.

4. Durante la procedura di asilo i minori non accompagnati dovrebbero essere di norma sistemati dagli Stati membri:

- a) presso parenti adulti;
- b) presso una famiglia di accoglienza;
- c) in centri di accoglienza specialmente attrezzati per i minori, o
- d) in altri luoghi adeguatamente attrezzati per i minori, in grado per esempio di consentir loro una vita indipendente, ma con adeguato sostegno.

Gli Stati membri possono collocare minori non accompagnati di 16 anni di età o di età superiore in strutture di accoglienza per richiedenti asilo adulti.

5. a) Durante i colloqui sulla loro domanda di asilo, i minori non accompagnati richiedenti asilo possono farsi accompagnare da un tutore legale, un rappresentante adulto o un'istituzione appositamente designati, un parente adulto o un consulente legale.

b) Il colloquio dovrebbe essere condotto da funzionari che posseggono l'esperienza o la formazione necessarie.

Dovrebbe essere adeguatamente riconosciuta l'importanza di un'appropriata formazione dei funzionari che interrogano i minori non accompagnati richiedenti asilo.

6. In sede di esame della domanda di asilo di un minore non accompagnato occorre tener conto, oltre che dei fatti e delle circostanze oggettivi, anche dell'età, della maturità, e dello sviluppo mentale del minore, nonché di una sua eventuale limitata conoscenza della situazione nel paese di origine.

7. Non appena sia concesso al minore non accompagnato lo status di rifugiato o altro diritto permanente di soggiorno, gli dovrebbe essere fornita la disponibilità di una sistemazione d'alloggio a lungo termine.

*Articolo 5***Rimpatrio di minori non accompagnati**

1. Qualora un minore non sia autorizzato a protrarre il suo soggiorno in uno Stato membro, quest'ultimo può rimpatriare il minore nel paese di origine o rinviarlo in un paese terzo disposto ad accettarlo soltanto se vi siano disponibili per lui, al suo arrivo, un'accoglienza e assistenza adeguate, a seconda delle sue esigenze in base all'età e al grado di indipendenza. Vi possono provvedere i genitori o altri adulti che si prendano cura del fanciullo, nonché organizzazioni governative e non governative.

2. Finché non sia possibile un rimpatrio a tali condizioni, gli Stati membri dovrebbero in linea di massima offrire al minore la possibilità di restare nel loro territorio.

3. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare, in vista di un rimpatrio:

- a) ai fini del ricongiungimento del minore non accompagnato con i suoi familiari nel paese di origine del minore o nel paese in cui essi si trovano;
- b) con le autorità del paese di origine del minore o di un altro paese al fine di trovare una soluzione durevole adeguata;
- c) con organizzazioni internazionali quali l'UNHCR e l'UNICEF, già attive nell'opera di consulenza ai governi in materia di orientamenti per il trattamento dei minori non accompagnati, in particolare i richiedenti asilo;

d) se del caso, con le organizzazioni non governative per accertare la disponibilità di strutture ricettive e assistenziali nel paese in cui il minore sarà rimpatriato o rinvitato.

4. In nessun caso si può procedere al rimpatrio del minore in un paese terzo se il rimpatrio è contrario alla convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o alla convenzione sui diritti dei fanciulli, fatte salve eventuali riserve formulate dagli Stati membri all'atto della ratifica o ai relativi protocolli.

*Articolo 6***Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di questi orientamenti in relazione a qualsiasi proposta di modifica delle legislazioni nazionali. Inoltre, essi dovrebbero adoperarsi affinché le rispettive legislazioni nazionali siano armonizzate con detti orientamenti entro il 1° gennaio 1999.

2. Gli Stati membri mantengono la facoltà di concedere condizioni più favorevoli ai minori non accompagnati.

3. Il Consiglio, in cooperazione con la Commissione e d'intesa con l'UNHCR nell'ambito delle sue competenze, riesamina una volta all'anno, per la prima volta il 1° gennaio 1999, l'applicazione dei suddetti orientamenti e se del caso li adatta agli sviluppi della politica in materia di asilo e di migrazione.

ALLEGATO

MISURE VOLTE A COMBATTERE LA TRATTA DI MINORI

Consapevole della particolare vulnerabilità dei minori, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure atte ad impedire e combattere la tratta e lo sfruttamento di minori e cooperano tra loro in questo campo.

MISURE VOLTE A PREVENIRE L'INGRESSO ILLEGALE

Le misure che gli Stati membri possono adottare al fine di prevenire l'ingresso illegale nel territorio degli Stati membri di minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, possono includere:

- i) la collaborazione con le autorità competenti, gli organismi e le compagnie aeree nei paesi di partenza, segnatamente per mezzo del ricorso a ufficiali di collegamento;
 - ii) l'osservazione negli aeroporti di arrivo dei voli provenienti dai paesi critici;
 - iii) la coerente applicazione degli obblighi internazionali e delle disposizioni in materia di responsabilità dei vettori, in caso di ingresso di minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, sprovvisti dei documenti necessari.
-